

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE **iKAIROS**

DENOMINAZIONE – SEDE – DISCIPLINA - DURATA

Articolo 1

- 1.1. È costituita, ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione denominata iKairos Associazione di promozione sociale, in forma abbreviata iKairos APS.
- 1.2. iKairos APS ha sede in Roma, Piazza Ippolito Nievo 1, e può istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni locali anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede nazionale all'interno di Roma Capitale può avvenire con semplice delibera di Assemblea, senza necessità di modifica del presente statuto (di seguito "Statuto").
- 1.3. L'Associazione è disciplinata dallo Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi, aspetti organizzativi o attività.
- 1.4. iKairos APS è costituita senza limiti di durata.

SCOPO E ATTIVITÀ

Articolo 2

- 2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consistenti nella promozione, nello sviluppo e nella diffusione del mentoring quale metodologia nella relazione di aiuto che si instaura tra persone che hanno maggiore (Mentor) o minore (Mentee) esperienza in un determinato ambito, la cui pratica costituisce un catalizzatore utile ad un continuo progresso individuale, culturale, sociale ed economico.
- 2.2. Lo scopo di iKairos si inserisce in una mission ideale consistente nel costruire un sistema di altruismo e solidarietà che permetta di sviluppare comunità orientate al benessere comune. L'obiettivo è vivere in un sistema civile, accogliente, socialmente sostenibile; in altri termini, permettere al numero più alto di persone di entrare in un sistema di economia anche sociale, in cui sia possibile, bello e utile formarsi e vivere costruendo comunità inclusive, rispettose, evolute.
- 2.3. In particolare, in coerenza con la mission, iKairos intende:
 - a) diffondere e valorizzare il contributo del mentoring nello sviluppo delle potenzialità e delle capacità umane, nel miglioramento delle relazioni fra singoli, nei gruppi, nelle organizzazioni e nelle comunità, sia a livello personale che professionale;
 - b) favorire l'incontro di domanda e offerta qualificata nell'ambito del mentoring, anche creando una piattaforma dedicata;
 - c) stimolare e sostenere lo studio e la divulgazione del mentoring nei differenti contesti personali, organizzativi, formativi e lavorativi;

- d) supportare le organizzazioni pubbliche e private interessate all'apprendimento e all'applicazione di tale strumento nei loro processi, favorendone l'eccellenza nella relativa pratica;
- e) favorire i contatti e gli scambi tra i Soci aventi specifici interessi e obiettivi nel mentoring e contribuire allo sviluppo di un sistema di network di Mentori e Mentee;
- f) favorire, supportare e supervisionare la nascita e lo sviluppo di iniziative imprenditoriali, rivolte anche ai giovani e anche nella forma di imprese sociali.

2.4. Per perseguire queste finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, in favore di Soci, loro familiari e terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità dei Soci:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d) D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117);

in particolare, in tale ambito l'Associazione può:

- svolgere attività di formazione di base e specialistica nel mentoring, finalizzata a qualificare la figura e il ruolo del mentor e sviluppare le competenze distintive;
- sviluppare attività di ricerca e di pratica, di innovazione e di applicazione nell'ambito del mentoring, finalizzate a sviluppare e diffondere cultura in questo ambito;
- ideare, progettare, realizzare attività formative di base e specialistiche, corsi di aggiornamento professionale per i Soci, per il personale di aziende pubbliche e private; per il personale di Istituzioni nazionali e locali, per il personale della scuola (anche in collaborazione esecutiva o progettuale con le Istituzioni e le organizzazioni interessate);
- realizzare e promuovere una piattaforma di mentoring, finalizzata a favorire l'incontro di domanda e offerta qualificata;
- realizzare un sistema di banca del mentoring, finalizzato a promuovere e valorizzare il contributo personale e professionale dei Soci, secondo principi di mutualità e solidarietà;
- ideare, progettare, realizzare eventi, convegni, corsi di formazione e di aggiornamento per il personale della scuola (studenti, docenti, dirigenti, famiglie, personale ATA), al fine di supportare i processi di miglioramento, volti a rispondere ai cambiamenti della società della conoscenza e della complessità, anche attraverso la diffusione ed il potenziamento delle soft skills, l'acquisizione di competenze (sapere, saper essere e saper fare), in un'ottica di formazione continua finalizzata a cogliere anche opportunità di lavoro;
- sostenere e promuovere la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado nei seguenti ambiti trasversali: didattica e metodologie; implementazione di metodologie e attività laboratoriali; innovazione didattica e didattica digitale; didattica per competenze e sviluppo di competenze trasversali (soft skills); apprendimenti; e nei seguenti ambiti specifici: orientamento e dispersione scolastica; ipotesi per la soluzione di problemi della valutazione individuale e di sistema; azioni di supporto ai bisogni individuali e sociali dello studente; PTCO (ex Alternanza Scuola Lavoro); inclusione scolastica e sociale; percorsi di dialogo interculturale e interreligioso; gestione della classe e delle problematiche relazionali; cittadinanza attiva e legalità, educazione civica; conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale, sostenibilità; tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sviluppo della

cultura digitale e educazione ai media; didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti; attività di educazione alla cultura economica; sviluppo delle competenze di progettazione;

- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 lett. i) D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117);

in particolare, in tale ambito l'Associazione può:

- promuovere, sostenere, organizzare e realizzare eventi, conferenze, seminari, gruppi di lavoro, progetti di ricerca, iniziative editoriali e pubblicazioni, anche di valore scientifico (on line e cartacee) per stimolare e sostenere lo studio e la divulgazione del mentoring nei differenti contesti personali, organizzativi, formativi e lavorativi;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lett. l) D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117);

in particolare, in tale ambito l'Associazione può:

- realizzare iniziative per il contrasto della dispersione, dell'abbandono e dell'insuccesso scolastico, della povertà educativa;
 - realizzare percorsi di PTCO (ex Alternanza Scuola Lavoro) da rivolgere agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado;
 - supportare l'orientamento degli studenti;
- d) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5 lett. p) D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117);

in particolare, in tale ambito l'Associazione può:

- realizzare e promuovere una piattaforma per l'imprenditorialità, finalizzata a incentivare e sostenere la nascita e lo sviluppo di progetti, iniziative e imprese, anche sociali;
- ideare e realizzare - anche in collaborazione progettuale o esecutiva con le Università e i Centri di Ricerca -progetti di orientamento al lavoro e sostegno e sviluppo dell'imprenditorialità giovanile per laureandi e neolaureati;
- partecipare, quale promotrice o partner di rete, a progetti specifici, gestiti anche per conto di enti pubblici e/o privati in regime di convenzione, finalizzati all'avviamento al lavoro dei giovani, allo sviluppo delle opportunità lavorative, al sostegno alle comunità giovanili nei vari settori socioculturali, artistici, sportivi e sanitari;
- fornire supporto alla istruzione e formulazione di progetti finanziati finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali e lavorative per i giovani;
- istituire un sistema di banca delle ore e banca delle competenze.

Articolo 3

- 3.1. Per il perseguimento delle proprie finalità, e nell'ambito di tutte le attività di interesse generale svolte, iKairos può inoltre:
- a) ideare, organizzare e coordinare tavoli di design thinking e laboratori, finalizzati ad individuare progetti ed iniziative coerenti con gli obiettivi e le attività dell'Associazione;
 - b) promuovere la partecipazione a bandi comunali, regionali, nazionali, europei ed extraeuropei, anche con riferimento al rafforzamento delle competenze di progettazione;
 - c) richiedere il patrocinio/affiliazione a federazioni professionali (nazionali ed internazionali), agli Ordini professionali di riferimento e ad Enti di formazione e di ricerca (Università, Accademie, Centri studi, ecc.), nonché l'accreditamento a enti e istituzioni per le attività formative poste in essere;
 - d) in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, partecipare anche quale capofila o in partenariato, a Bandi, Avvisi, procedure selettive, da parte di istituzioni pubbliche (comunali, regionali, nazionali, europei ed extraeuropei) o private, per il finanziamento di attività progettuali che rientrano in quelle di cui all'articolo 2;
 - e) collaborare con e/o aderire e/o partecipare ad altri enti, società o organizzazioni nazionali o internazionali che abbiano analoghe finalità e di cui condivida i metodi, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
 - f) svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa, in collaborazione con altri enti e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.
- 3.2. L'Associazione può altresì svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione può svolgere è il Consiglio Direttivo.
- 3.3. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri Soci persone fisiche o dagli aderenti ai propri Soci enti. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 117.

SOCI

Articolo 4

- 4.1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che credono nel capitale delle relazioni umane e nel potenziale costruttivo dei rapporti basati sul principio dell'altruismo e della solidarietà, considerano la

pratica del mentoring un catalizzatore utile ad un continuo ed effettivo progresso individuale, culturale, sociale ed economico, si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale rispettando lo Statuto, i regolamenti assembleari e le delibere degli Organi sociali.

- 4.2. Possono chiedere di essere ammessi come Soci le persone fisiche maggiorenni e gli enti, mediante invio di domanda scritta al Consiglio Direttivo, il quale decide sulla stessa anche attraverso singoli Consiglieri a ciò delegati. L'ammissione non è sottoposta a limitazioni con riferimento alle condizioni economiche dei richiedenti o a discriminazioni di alcuna natura.
- 4.3. Possono essere ammessi come Soci anche enti diversi dalle Associazioni di Promozione Sociale purché siano Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro e a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero dei Soci enti che siano Associazioni di Promozione Sociale.
- 4.4. La deliberazione circa l'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato ed annotata nel Libro Soci. In caso di rigetto, la decisione deve essere motivata e l'interessato, entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, con richiesta inviata a mezzo lettera raccomandata, può fare ricorso all'Assemblea che si pronuncia in merito in occasione della successiva convocazione.
- 4.5. Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 5

- 5.1. I Soci possono essere Fondatori, Ordinari o Sostenitori.
- 5.2. Sono Soci Fondatori le persone fisiche e gli enti che hanno firmato l'Atto costitutivo.
- 5.3. Sono Soci Ordinari le persone fisiche e gli enti che, facendone domanda, vengono ammessi a partecipare con tale qualità all'Associazione.
- 5.4. Sono Soci Sostenitori le persone fisiche e gli enti che contribuiscono agli scopi dell'Associazione con intento filantropico mediante conferimento di contributi in denaro o in natura o prestazioni professionali di specifico rilievo per le finalità dell'Associazione e che, facendone domanda, vengono ammessi a partecipare con tale qualità all'Associazione.
- 5.5. La partecipazione del Socio non è trasferibile per atto tra vivi e né *mortis causa*.

Articolo 6

- 6.1. Tutti i Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, nella misura definita dal Consiglio Direttivo.
- 6.2. Il Consiglio Direttivo determina, di anno in anno, l'importo della quota associativa.
- 6.3. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
- 6.4. Le quote associative ed ogni altro contributo versato in favore dell'Associazione con qualsiasi modalità e titolo è a fondo perduto e il Socio receduto, escluso o decaduto così come i suoi eredi e aventi causa, non possono in nessun caso ripeterli, né possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7

- 7.1. I Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli Organi sociali.

- 7.2. I Soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione, hanno diritto di voto in Assemblea, hanno il diritto di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi - personalmente, in caso di Soci persone fisiche, o tramite indicazione di un candidato persona fisica, nel caso di Soci enti.
- 7.3. Ogni Socio ha diritto ad esaminare il Libro Soci e il Libro Onorari, il Libro dei Verbali dell'Assemblea, il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo, il Libro dei Verbali o delle delibere dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione, il Libro dei Verbali del Collegio dei Probiviri nonché il Libro delle Delibere del Presidente, i libri contabili, i bilanci consuntivi, i bilanci sociali, i preventivi finanziari e il Registro dei Volontari previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

Articolo 8

- 8.1. La qualifica di Socio si perde per:
- decadenza, decorsi tre mesi dal mancato puntuale pagamento della quota associativa, nonché in caso di morte, interdizione o inabilitazione, condanna penale che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici – per le persone fisiche – e in caso di estinzione o scioglimento, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e/o liquidatorie – per gli enti; la ricorrenza di tali eventi viene accertata dal Consiglio Direttivo;
 - recesso che deve essere comunicato dall'interessato al Consiglio Direttivo con qualunque mezzo che attesti la ricezione ed un preavviso di tre mesi; la quota associativa per l'anno in cui cade il momento di efficacia del recesso rimane dovuta;
 - esclusione che può essere disposta dal Consiglio Direttivo con delibera motivata nel caso di condotta inconciliabile con lo Statuto, con gli eventuali regolamenti o con le decisioni degli Organi sociali o comunque nel caso di compimento di azioni che danneggino l'immagine e/o gli interessi dell'Associazione e/o che siano incompatibili con i fini della medesima, e/o che compromettano irreparabilmente il rapporto di fiducia e stima fra l'Associazione e il Socio; il provvedimento di esclusione deve essere comunicato al Socio interessato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata; l'Assemblea delibera sul punto in occasione della prima seduta successiva.
- 8.2. La perdita della qualità di Socio comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel contesto dell'Associazione.

ONORARI

Articolo 9

- 9.1. La qualifica di Onorari è attribuita alle persone fisiche e agli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione e che, ricevendo il relativo invito scritto da parte del Consiglio Direttivo, lo accettino per iscritto.
- 9.2. Gli Onorari non acquistano la qualifica di Soci – salvo che, facendone richiesta, non siano ammessi in qualità di Soci Ordinari o Sostenitori – non sono tenuti al pagamento della quota associativa né hanno diritto di voto in Assemblea. Hanno tuttavia diritto di partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, di elettorato passivo nell'elezione degli Organi sociali nel rispetto di quanto previsto al punto 15.2 che segue - personalmente, in caso di Onorari persone fisiche, o tramite indicazione di un candidato persona fisica, nel caso di Onorari enti - di essere informati delle attività associative e di parteciparvi.
- 9.3. Gli Onorari sono tenuti ad accettare e rispettare le previsioni statutarie, gli eventuali regolamenti interni e le decisioni assunte dagli Organi sociali.

- 9.4. La qualifica di Onorario viene persa per:
- a. decadenza nel caso di mancata interazione con l'Associazione e collaborazione per il raggiungimento delle finalità associative per un periodo di almeno due anni, nonché nel caso di morte, interdizione o inabilitazione – per le persone fisiche – e in caso di estinzione o scioglimento, a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali e/o liquidatorie – per gli enti; la ricorrenza di tali eventi viene accertata dal Consiglio Direttivo;
 - b. recesso che deve essere comunicato dall'interessato al Consiglio Direttivo con qualunque mezzo che attesti la ricezione ed un preavviso di tre mesi;
 - c. esclusione, che può essere disposta Consiglio Direttivo con delibera motivata nel caso di condotta inconciliabile con lo Statuto, con gli eventuali regolamenti o con le decisioni degli Organi sociali o comunque nel caso di compimento di azioni che danneggino l'immagine e/o gli interessi dell'Associazione e/o che siano incompatibili con i fini della medesima e/o che compromettano irreparabilmente il rapporto di fiducia e stima fra l'Associazione e l'Onorario.
- 9.5. La qualifica di Onorario non è trasferibile per atto tra vivi né *mortis causa*.
- 9.6. Ogni contributo versato in favore dell'Associazione con qualsiasi modalità e titolo è a fondo perduto e l'Onorario receduto, escluso o decaduto così come i suoi eredi e aventi causa, non possono in nessun caso ripeterli, né possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La perdita della qualità di Onorario comporta la decadenza da ogni carica ricoperta nel contesto dell'Associazione.

PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 10

- 10.1. Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che sono o diverranno di sua proprietà, dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e da ogni altra entrata destinata, per deliberazione del Consiglio Direttivo, ad incrementarlo.
- 10.2. Spetta al Consiglio Direttivo decidere le forme di investimento del patrimonio.
- 10.3. Le quote associative, i contributi dei Soci, degli Onorari e dei terzi (pubblici o privati), le donazioni, i lasciti testamentari, i rimborsi derivanti da accordi e da convenzioni, i proventi delle attività svolte in conformità a quanto previsto all'articolo 2 dello Statuto ed ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali (fondo di gestione).
- 10.4. In ogni caso l'Associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto i proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve comunque denominate o il capitale ai suoi Soci, Onorari, Consiglieri ed altri componenti degli Organi sociali, collaboratori o lavoratori, anche nel caso di scioglimento dell'Associazione, di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- 10.5. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

11.1. Sono Organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. i Vicepresidenti;
- e. il Collego dei Probiviri (eventuale);
- f. l'Organo di Controllo e/o l'Organo di Revisione monocratici o collegiali (eventuali);
- g. il Segretario;
- h. il Tesoriere.

11.2. Tutte le cariche sono elettive, rispettano il principio delle pari opportunità fra donne e uomini e sono prestate a titolo gratuito: è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, secondo quanto stabilito dai regolamenti operativi definiti dal Consiglio Direttivo.

ASSEMBLEA

Articolo 12

- 12.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci in regola, dall'instaurarsi del rapporto associativo, con il pagamento della quota associativa e degli eventuali ulteriori contributi deliberati dal Consiglio Direttivo. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
- 12.2. Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, gli Onorari.
- 12.3. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i Soci e gli Onorari.
- 12.4. Laddove il numero dei Soci sia pari o superiore a cinquecento, possono svolgersi anche assemblee territoriali separate secondo quanto sarà stabilito con regolamento emanato dal Consiglio Direttivo. Si applicano in tal caso le norme di cui all'articolo 2540 commi 4, 5 e 6 c.c.
- 12.5. L'Assemblea:
 - a. approva la relazione annuale sull'attività svolta e le proposte annuali aventi ad oggetto le linee guida principali dell'attività associativa con i relativi obiettivi e programmi;
 - b. approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile successivo all'anno di riferimento - nonché, eventualmente, il bilancio sociale - ed il preventivo finanziario entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
 - c. nomina il Consiglio Direttivo, stabilendo il numero dei Consiglieri e individuando, fra i Soci nominati Consiglieri, il Presidente;

- d. nomina, eventualmente, l'Organo di Controllo e/o l'Organo di Revisione monocratici o i membri dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione collegiali;
 - e. revoca il Presidente, i Consiglieri, l'Organo di Controllo e/o l'Organo di Revisione monocratici e i membri dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione collegiali;
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello Statuto;
 - i. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nonché su eventuali trasformazioni ed eventuali accordi di integrazione e fusione con altri enti;
 - j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza nonché su ogni altro argomento sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.
- 12.6. L'Assemblea ha altresì il potere di revocare e/o modificare le delibere adottate dal Consiglio Direttivo in ordine alla determinazione annuale dell'ammontare della quota associativa.
- 12.7. Salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto, l'adunanza dell'Assemblea è valida, in prima convocazione, se è intervenuta almeno la maggioranza dei componenti, personalmente o per delega; mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, personalmente o per delega.
- 12.8. L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente stabilito dallo Statuto.
- 12.9. Le deliberazioni di cui al punto 12.5 lettere f) e h), nonché quelle aventi ad oggetto i ricorsi contro l'esclusione dei Soci sono approvate con l'intervento di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 12.10. Le deliberazioni di cui al punto 12.5 lettera i) sono approvate con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.
- 12.11. Ai soli fini del calcolo dei quorum deliberativi, gli astenuti si considerano assenti.
- 12.12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri degli Organi sociali non hanno voto.

Articolo 13

- 13.1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo finanziario.
- 13.2. L'Assemblea è convocata a cura del Presidente, o da persona dallo stesso delegata, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto o di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
- 13.3. L'Assemblea è convocata con avviso scritto trasmesso a tutti i Soci e Onorari ad uno dei recapiti risultanti dal Libro Soci o dal Libro Onorari per lo meno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con non meno di quarantotto ore di preavviso.

- 13.4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno ora e luogo in cui si terrà l'Assemblea in prima ed eventualmente in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno due ore di distanza dalla prima.
- 13.5. A prescindere dall'adempimento delle predette formalità l'Assemblea si considera validamente riunita se sono presenti tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi e nessuno si opponga alla discussione.
- 13.6. Le riunioni dell'Assemblea possono essere validamente tenute anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, e/o in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- a. sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- 13.7. Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

Articolo 14

- 14.1. Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, per delega scritta, esclusivamente da un altro Socio. Ogni Socio può essere portatore di un massimo di tre deleghe, se il numero dei Soci è inferiore a cinquecento e di cinque deleghe se il numero dei Soci è pari o superiore a cinquecento.
- 14.2. Tutti i Soci in regola, dall'instaurarsi del rapporto associativo, con il pagamento della quota associativa e degli eventuali ulteriori contributi deliberati dal Consiglio Direttivo hanno diritto di elettorato passivo nell'elezione degli Organi sociali.
- 14.3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente cui spetta la verifica della regolarità della convocazione e delle deleghe.
- 14.4. Il verbale della riunione è redatto dal Segretario o, in mancanza, dal segretario della riunione designato di volta in volta da chi la presiede.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal soggetto verbalizzante, trascritto nel Libro dei Verbali dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 15

- 15.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri non inferiore a tre e non superiore a nove, incluso il Presidente, che è eletto direttamente dall'Assemblea.

- 15.2. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinandone di volta in volta il numero dei componenti nei limiti di cui al punto che precede. I Consiglieri, almeno nella misura della metà più uno, sono nominati scegliendoli fra i Soci candidati e i candidati indicati dai Soci diversi dalle persone fisiche. Ogni Socio ente può indicare un solo candidato. La restante parte dei Consiglieri può essere nominata anche scegliendola fra gli Onorari persone fisiche candidati e i candidati indicati dagli Onorari enti. Ogni Onorario ente può indicare un solo candidato.
- 15.3. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione – ad eccezione di quelli attribuiti dallo Statuto all'Assemblea o ad altri Organi sociali - che esercita al fine di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere, organizzare e gestire ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.
- 15.4. Tra l'altro, oltre a quelli espressamente previsti dallo Statuto, ha i seguenti poteri:
- a. predisporre e sottoporre all'Assemblea la relazione annuale sull'attività svolta e le proposte annuali aventi ad oggetto le linee guida principali dell'attività associativa con i relativi obiettivi e programmi;
 - b. predisporre, entro il 31 marzo, il bilancio consuntivo per l'anno precedente e, eventualmente, il bilancio sociale, ed entro il 30 novembre il preventivo finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c. delibera sulle domande di ammissione dei Soci ed invita gli Onorari a partecipare all'Associazione;
 - d. delibera sull'esclusione di Soci e Onorari;
 - e. predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea eventuali regolamenti interni, nel rispetto delle norme statutarie;
 - f. stabilisce l'ammontare della quota associativa annua e di altri contributi eventualmente necessari al funzionamento dell'Associazione e/o allo svolgimento di determinate attività;
 - g. stabilisce le attività diverse da quelle di interesse generale che l'Associazione può svolgere ai sensi di legge e dello Statuto;
 - h. delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
 - i. nomina e revoca i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere;
 - j. delibera in ordine all'eventuale assunzione di personale dipendente;
 - k. delibera in ordine alla collaborazione e alla partecipazione dell'Associazione ad altri enti.
- 15.5. Il Consiglio Direttivo può istituire al proprio interno comitati operativi, tecnici e scientifici e commissioni, determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi, volti a studiare e valutare questioni specifiche, relazionando al Consiglio e sottoponendogli proposte inerenti.
- 15.6. Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i propri poteri al Presidente e/o ad altri Consiglieri, congiuntamente o disgiuntamente, ad esclusione di quelli che gli sono riservati per Legge. I delegati hanno la rappresentanza dell'Associazione nei limiti dei poteri loro conferiti.
- 15.7. Il Consiglio può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.
- 15.8. Il Consiglio può invitare chiunque ad assistere e/o partecipare, senza diritto di voto, alle proprie riunioni.

Articolo 16

- 16.1. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
- 16.2. I Consiglieri possono cessare dalla carica prima della scadenza del mandato per dimissioni, revoca deliberata dall'Assemblea o decadenza in caso di perdita della qualifica di Socio o di Onorario. Se vengono a mancare uno o più Consiglieri nel corso del mandato del Consiglio, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto coloro che, nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo sono stati i più votati fra coloro che non sono diventati Consiglieri, rispettando l'ordine di graduatoria come risultante dal verbale di Assemblea e i vincoli di cui al punto 15.2 che precede.
- 16.3. I Consiglieri così nominati scadono contemporaneamente a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.
- 16.4. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà dei componenti del Consiglio, l'Assemblea deve essere prontamente convocata per eleggere un nuovo Consiglio.
- 16.5. Tutti i Consiglieri, anche privi di specifici incarichi, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni, debitamente documentate.

Articolo 17

- 17.1. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma mensilmente, a cura del Segretario su iniziativa del Presidente o di almeno due terzi dei Consiglieri, e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi l'esigenza o l'opportunità.
- 17.2. Il Consiglio Direttivo viene convocato con indicazione del giorno ora e luogo in cui si terrà la riunione, nonché dell'ordine del giorno, con un preavviso di almeno sette giorni; in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato con un preavviso ridotto sino a ventiquattro ore.
- 17.3. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a. sia consentito a chi presiede l'adunanza, anche a mezzo di delegati, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
- 17.4. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede.

Articolo 18

- 18.1. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti dello stesso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

- 18.2. La riunione è presieduta dal Presidente. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in mancanza, da persona designata dal Presidente.
- 18.3. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione e trascritto nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

TESORIERE E SEGRETARIO

Articolo 19

- 19.1. Il Tesoriere e il Segretario sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i propri membri, alla prima riunione dopo l'insediamento di tale organo.
- 19.2. Il Tesoriere e il Segretario così nominati rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio Direttivo che li ha nominati e sono rieleggibili.
- 19.3. Il Tesoriere e il Segretario possono perdere la rispettiva carica rimanendo Consiglieri nel caso di dimissioni o revoca dell'incarico deliberata dal Consiglio Direttivo.
- 19.4. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili con scritture che descrivano con completezza ed analiticità le operazioni realizzate nel periodo di gestione e di predisporre le bozze del bilancio consuntivo, del preventivo finanziario ed eventualmente del bilancio sociale dell'Associazione da sottoporre al Consiglio Direttivo. Su indicazione scritta del Consiglio, del Presidente o del Consigliere avente la necessaria delega, effettua i pagamenti e gli incassi per conto dell'Associazione.
- 19.5. Il Segretario cura la tenuta e l'aggiornamento del Libro Soci e il Libro Onorari, il Libro dei Verbali assembleari, il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo, il Libro dei Verbali o delle delibere dell'Organo di Controllo e/o dell'Organo di Revisione, il Libro dei Verbali del Collegio dei Probiviri nonché del Libro delle Delibere del Presidente.

Al Segretario spetta altresì il compito di convocare e organizzare le riunioni del Consiglio Direttivo, di stilare i verbali degli Organi sociali, di tenere i rapporti con i Soci e di monitorare i rapporti con le articolazioni associative territoriali.

PRESIDENTE E I VICEPRESIDENTI

Articolo 20

- 20.1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea fra i Consiglieri Soci al momento della nomina del Consiglio Direttivo, dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere rieletto. Il Presidente può perdere la carica di Presidente rimanendo Consigliere nel caso di dimissioni o revoca dell'incarico deliberata dall'Assemblea. In ogni caso di cessazione del Presidente dalla carica nel corso del mandato del Consiglio, l'Assemblea dovrà riunirsi per la nomina di un nuovo Presidente.
- 20.2. Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Associazione, ai fini della promozione dell'attività e dell'immagine dell'Associazione e dunque cura i rapporti con enti pubblici e privati, istituzioni, fondazioni e soggetti finanziatori, sia in Italia che all'estero.
- 20.3. Il Presidente, inoltre:
 - a. presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;

- b. cura la convocazione dell'Assemblea;
- c. sovrintende al regolare svolgimento delle attività dell'Associazione, secondo le indicazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, e ne segue lo stato di avanzamento;
- d. cura l'esecuzione delle delibere degli Organi sociali;
- e. predispone e sottopone al Consiglio Direttivo le bozze della relazione annuale sull'attività svolta e delle proposte annuali aventi ad oggetto le linee guida principali dell'attività associativa con i relativi obiettivi e programmi;
- f. cura l'ordinaria gestione dell'Associazione, nell'ambito di un impegno di spesa sino ad € 3.000,00 (tremila/00).
- g. in caso di necessità ed urgenza, assume le delibere di competenza del Consiglio Direttivo anche in mancanza di delega ai sensi del punto 15.6 che precede, o fuori dai limiti della stessa, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo perché proceda alla ratifica di tali delibere.

Il Consiglio nomina uno o due Vicepresidenti che coadiuvano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni. Il Vicepresidente più anziano fa altresì le veci del Presidente nei casi di impedimento, assenza o ingiustificata inerzia di quest'ultimo. L'altro Vicepresidente eventualmente nominato fa le veci del Presidente nei casi di impedimento, assenza o ingiustificata inerzia del Presidente e del Vicepresidente più anziano. Nei casi di impedimento, assenza o ingiustificata inerzia del Presidente e di tutti i Vicepresidenti nominati, le veci del Presidente sono fatte dal Consigliere più anziano che non sia soggetto a impedimento, assenza o ingiustificata inerzia.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 21

- 21.1. L'Assemblea ha facoltà di nominare un Collegio di Probiviri composto da tre soci, che dura in carica quattro anni, in coerenza temporale con i termini previsti per la durata del Consiglio e comunque fino alla scadenza dello stesso.
- 21.2. Le eventuali controversie tra i Soci, tra gli Onorari, tra Soci e Onorari, nonché tra questi e l'Associazione in merito all'applicazione e all'interpretazione dello Statuto ed all'attività dell'Associazione saranno devolute alla decisione del Collegio di Probiviri eventualmente nominato che decide a maggioranza. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

Articolo 22

- 22.1. Nei casi in cui sia obbligatorio ai sensi di Legge o ritenuto altrimenti opportuno dall'Assemblea, questa nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, il cui membro, o almeno uno dei membri viene scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
- 22.2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

- 22.3. Nei casi in cui sia obbligatorio per Legge o ritenuto altrimenti opportuno dall'Assemblea che l'Associazione abbia un revisore legale dei conti, l'Assemblea nomina un Organo di Revisione dei conti, monocratico o collegiale, di cui il membro, o almeno uno dei membri dovrà essere iscritto al Registro dei revisori.
- 22.4. L'Organo di Revisione esercita il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione e ne esamina i bilanci consuntivi e i preventivi finanziari, formulando le proprie osservazioni e conclusioni nella relazione annuale di commento agli stessi.
- 22.5. L'Organo di Revisione interviene di diritto alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea in cui vengono assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario e al bilancio consuntivo.
- 22.6. Nel caso in cui sia obbligatorio per Legge o sia ritenuto altrimenti opportuno dall'Assemblea che l'Associazione abbia sia un Organo di Controllo che un Organo di Revisione, entrambe le funzioni possono essere affidate all'Organo di Controllo, il cui membro o almeno uno dei cui membri sia iscritto al registro dei revisori.
- 22.7. L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione monocratici e i membri dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione collegiali durano in carica 3 (tre) anni salve dimissioni, decadenza - in caso di morte, interdizione, inabilitazione o perdita dei requisiti di cui ai punti 22.1 e/o 22.3 che precedono - motivata revoca deliberata dall'Assemblea.
- 22.8. L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione possono essere invitati a partecipare alle sedute del Consiglio, dell'Assemblea e del Collegio Consultivo ove siano in trattazione materia afferenti alla loro competenza.

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

- 23.1. Gli esercizi sociali hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
- 23.2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto secondo i principi richiamati dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, ove compatibili, tenendo conto delle peculiarità dell'Associazione ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico e dalla Nota integrativa, nonché dagli altri documenti eventualmente prescritti dalla Legge.
- 23.3. Il bilancio consuntivo deve esser redatto con chiarezza e deve fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione nonché il risultato economico dell'esercizio. Se le informazioni richieste dalle disposizioni di Legge applicabili non sono sufficienti a raggiungere tale scopo, devono essere fornite le opportune informazioni complementari.
- 23.4. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio consuntivo.
- 23.5. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo – sulla base della bozza predisposta dal Tesoriere - entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui fa riferimento. Entro il 1° aprile seguente, il bilancio consuntivo viene inviato all'Organo di Revisione eventualmente nominato (o all'Organo di Controllo cui sia stata attribuita la funzione di revisione) affinché questi esprima il suo parere. Qualora questi non si pronunci entro 10 (dieci) giorni, il bilancio si intende valutato con parere favorevole. Il

- bilancio consuntivo e l'eventuale relazione dell'Organo di Revisione (o dell'Organo di Controllo) sono trasmessi ai Soci e agli Onorari almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea avente ad oggetto l'approvazione del bilancio consuntivo che deve avvenire entro il 30 aprile.
- 23.6. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale – sulla base della bozza predisposta dal Tesoriere - da sottoporre all'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui fa riferimento per la definitiva approvazione.
- 23.7. Nel caso in cui le circostanze lo richiedano, i termini temporali di cui sopra possono essere motivatamente posticipati dal Consiglio Direttivo, fermo restando che l'approvazione del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio non potranno avvenire oltre il 25 giugno dell'anno successivo a quello cui fanno riferimento.
- 23.8. Il preventivo finanziario viene predisposto dal Consiglio Direttivo – sulla base della bozza predisposta dal Tesoriere - entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui fa riferimento. Entro il 1° dicembre successivo, il preventivo finanziario viene inviato all'Organo di Revisione eventualmente nominato (o all'Organo di Controllo cui sia stata attribuita la funzione di revisione) affinché questi esprima il suo parere. Qualora questi non si pronunci entro 10 (dieci) giorni, il preventivo finanziario si intende valutato con parere favorevole. Il preventivo finanziario e l'eventuale relazione dell'Organo di Revisione (o dell'Organo di Controllo) sono trasmessi ai Soci e agli Onorari con almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per l'Assemblea avente ad oggetto l'approvazione del preventivo finanziario che deve avvenire entro il 31 dicembre.
- 23.9. Gli Organi sociali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del preventivo finanziario approvato.
- 23.10. Gli impegni di spesa e le obbligazioni, assunti oltre i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dall'Assemblea.
- 23.11. I bilanci consuntivi e i preventivi finanziari sono a disposizione di tutti i Soci ed Onorari.

COMUNICAZIONI

Articolo 24

- 24.1. Le comunicazioni da parte dell'Associazione o dei suoi Organi ai Soci e agli Onorari, compresa la convocazione dell'Assemblea, sono effettuate per iscritto, anche in via telematica, ai recapiti comunicati dai Soci e dagli Onorari e riportati nel Libro Soci e nel Libro Onorari.
- 24.2. Le convocazioni degli Organi sociali sono effettuate per iscritto, anche in via telematica, ai recapiti comunicati dai membri degli Organi al momento di accettazione della carica.
- 24.3. Le comunicazioni indirizzate all'Associazione o ai suoi Organi da parte di Soci o Onorari devono essere fatte per iscritto mediante lettera raccomandata inviata presso la sede associativa o mediante e-mail inviata all'indirizzo info@ikairos.it, salvo che lo Statuto non disponga espressamente in modo difforme.

SCIoglimento

Articolo 25

- 25.1. La deliberazione concernente la messa in liquidazione e lo scioglimento dell'Associazione è approvata con il parere favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto. Con la delibera di messa in liquidazione, l'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri ed a stabilire la devoluzione del patrimonio residuo, nei limiti di cui ai punti che seguono.

- 25.2. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere distribuito tra i Soci.
- 25.3. Tutto il patrimonio che residuasse al termine della liquidazione sarà devoluto a istituzioni, che abbiano finalità e scopi analoghi a quelli dell'Associazione, ovvero aventi fini di pubblica utilità, salvo quanto previsto al punto che segue.
- 25.4. Nel caso in cui l'Associazione, alla data dello scioglimento, risulti iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, il patrimonio che residuasse al termine della liquidazione dovrà essere devoluto ad uno o più Enti del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

NORME FINALI

Articolo 26

- 26.1. Per quanto non previsto nello Statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile e delle disposizioni delle leggi speciali applicabili.